

TI_GERICHTE 35.2003.25 vom 13. Januar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2003.25

FR: TI_GERICHTE 35.2003.25 du 13 janvier 2003

IT: TI_GERICHTE 35.2003.25 del 13 gennaio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 31

dicembre 2002. 2.3. Oggetto della lite è la questione a sapere se l'assicuratore LAINF convenuto era o meno legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla schiena accusati dall'insorgente. 2.4. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.). Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliera cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie. D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF. 2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, *Die Rechtspflege in der Sozialversicherung*, in *Basler Juristische Mitteilungen (BJM)* 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, *Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale*, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificare la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi: - quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante); - quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, *Schweizerisches Unfallversicherungsrecht*, p. 469; U. Meyer-Blaser, *Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung*, in *Bollettino dei medici svizzeri* 71/1990, p. 1093). Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 2.6. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. Dalle tavole processuali emerge che l'CO1 ha preso la decisione di negare il diritto a prestazioni per quanto concerne i disturbi lamentati dall'insorgente alla regione lombare (cfr. doc. 62, p. 3), fondandosi sul parere espresso dai propri medici fiduciari, i dott. _____ e _____, entrambi spec. FMH in chirurgia ortopedica, a mente dei quali l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio del novembre 2001 è da considerare, tutt'al più, possibile (cfr. doc. 43 e 61). RI1 contesta la tesi sostenuta dai medici di fiducia dell'Istituto assicuratore, facendo valere che questi ultimi si sarebbero fondati su degli errati presupposti, riguardanti, da un lato, il momento in cui sono per la prima volta insorti i disturbi al rachide lombare e, dall'altro, lo stato preesistente all'infortunio (cfr. I).

2.8. Alla scopo di chiarire la fattispecie da un profilo medico, lo scrivente TCA ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al PD dott. _____, responsabile della chirurgia della colonna vertebrale presso l'_____. Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi del ricorrente (cfr. XXI, p. 1-4) ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo status clinico e radiologico (cfr. XXI, p. 5-6), il dott. _____ ha posto le seguenti diagnosi: " - Chronisch rezidivierendes Lumbalsyndrom bei isthmischer Spondylolyse/-olisthesis L5/S1 Grad I nach Meyerding - Rezidivierende cervico-thorakale Schmerzen - Zustand nach Oberschenkelkontusion links " (XXI, p. 6). Per quanto qui d'interesse, il perito giudiziario - avallando in tal modo la valutazione espressa, a suo tempo, dai dott. _____ e _____ (cfr. doc. 43 e 61) - ha affermato che il nesso di causalità naturale fra l'evento traumatico del 20 novembre 2001 ed i disturbi lamentati dall'assicurato nella regione della colonna lombare, originati da una preesistente spondilolistesi L5/S1 su spondilolisi, non può essere dimostrato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, ciò che, in ultima analisi, non permette di impegnare la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto: " 2) Stehen die diagnostizierten Beschwerden mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in einem Kausalzusammenhang mit dem Unfall vom 22.11.2001? Die vom Exploranden geschilderten lumbalen Rückenschmerzen sind auf Grund der vorliegende Bild gebenden Befunde gut nachvollziehbar. Diese Beschwerden stehen aber nicht im Zusammenhang mit dem stattgehabten Unfallereignis. Begründung? Die initiale Schmerzpräsentation ist gemäss Exploranden als auch gemäss Akten primär nicht im Rückenbereich lokalisiert, sondern im Oberschenkelbereich, wo eine direkte Traumatisierung stattgefunden hat. Diese Spondylolisthesis ist eine erworbene Affektion bei genetischer Dysposition. Durch den Fehltritt mag eine Traumatisierung stattgefunden haben. Offenbar kann diese aber nicht schwer gewesen sein, ansonsten wäre eine initial lokalisierte entsprechende Schmerzproblematik, evtl. einhergehend mit einer Ischialgie zu erwarten gewesen. 3) Sollten Sie die Beurteilung von Dr. _____ vom 08.01.2003 nicht teilen, erwähnen Sie bitte die Gründe dafür. Die von Herrn _____ dargelegte ausführliche Darstellung der Situation und Beurteilung ist plausibel und klar und entspricht auch der Einschätzung des Gutachters" (XXI, risposta ai quesiti peritali n. 2 e 3). Rispondendo al quesito peritale n. 4, l'esperto designato dal TCA ha inoltre negato che una valutazione biomeccanica del trauma subito - postulata dall'assicurato con il suo scritto del 30 giugno 2003 (cfr. XI) - possa rivelarsi in qualche modo utile: " 4) Wäre es nötig, eine biomechanische Begutachtung um die Aetiologie der Beschwerden von Herrn RI1 zu erklären? Nein, eine biomechanische Abschätzung der Schwere des Traumas erscheint hier nicht von Relevanz. Herr RI1 hat

seinerseits Kalkulationen über die eingewirke Energie angestellt, die aber einfachsten physikalischen Prinzipien nicht Stand halten. Es bleibt zu unterstreichen, dass die Relevanz des Vorzustandes hier entscheidend ist. Ohne die Schwere des Traumas vordergründig mitzubeurteilen, erscheint die primäre Manifestation der Beschwerden darauf hinzuweisen, dass keine schwere Traumatisierung der Wirbelsäule stattgefunden hat und auch der Verlauf spricht dagegen. Auch Herr RII erwähnt klar, dass initial nicht der Rücken im Vordergrund stand und dass die Symptomatik im Verlauf sehr wechselhaft war. Er hat insbesondere auch den Eindruck, dass die Manipulation durch Dr. _____ nochmals eine richtungsweisende Verschlechterung gebracht hat" (XXI, p. 7).

2.9. Il 18 agosto 2004 RII ha presentato un allegato di osservazioni, con il quale ha contestato il referto allestito dal dott. _____ e, ritenendo che esso non possa costituire una base sufficiente per il giudizio, ha postulato l'esecuzione di una perizia biomeccanica (cfr. XXIV). In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV 130). Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria. Deve tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: " Ein Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen "). In concreto, il rapporto peritale del dott. _____ - responsabile della chirurgia della colonna vertebrale presso _____ nonché docente universitario, attività che gli hanno indubbiamente consentito di acquisire una vasta esperienza ad un alto livello scientifico - non contiene contraddizioni. D'altra parte, la perizia giudiziaria presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l'esperto giudiziario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e persuasivo, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso. Questo Tribunale non ha quindi ragioni per non fare proprie le chiare e convincenti conclusioni enunciate dal Prof. dott. _____ ed esposte al considerando precedente. Per quanto concerne le obiezioni sollevate dal ricorrente, il TCA osserva, in primo luogo, che - a prescindere dal fatto che l'opinione del dott. _____, generalista, non potrebbe comunque scalfire il valore probante della perizia specialistica allestita dal PD dott. _____ - il citato medico curante, nel suo rapporto del 7 marzo 2002, ha semplicemente riportato la convinzione del suo paziente a proposito

dell'eziologia dei disturbi localizzati al rachide lombare (cfr. doc. 4: "Er [der Patient, n.d.r.] bringt die Beschwerden in den Zusammenhang mit dem Sturz vom 21.11.01, ..."). L'assicurato non può quindi essere seguito allorché afferma che il referto del dott. _____ si troverebbe in contrasto con la perizia giudiziaria. D'altra parte, occorre rilevare che il dott. _____, tenuto conto segnatamente del decorso dei disturbi, ha giudicato come semplicemente possibile che la caduta del novembre 2001 abbia traumatizzato le alterazioni degenerative preesistenti (cfr. XXI, p. 6: "Durch den Fehltritt mag eine Traumatisierung stattgefunden haben. Offenbar kann diese aber nicht schwer gewesen sein, ..." - la sottolineatura è del redattore). Non è pertanto corretto sostenere che l'infortunio assicurato avrebbe giocato un ruolo scatenante per rapporto alla sintomatologia algica lombare lamentata dall'insorgente. Il ricorrente postula infine l'esecuzione di una perizia biomeccanica. Al proposito, questa Corte rileva che, seppure in un ambito diverso (quello dei traumi d'accelerazione al rachide cervicale), il TFA ha stabilito che le risultanze di una perizia biomeccanica vanno prese in considerazione soltanto nell'esame della causalità adeguata (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa A., U 193/01, pubblicata in Plädoyer 6/03, p. 73ss.). Per il resto, si fa riferimento alla convincente risposta che il Prof. _____ ha fornito al quesito n. 4 (cfr. XXI, p. 7). In esito a quanto precede, può essere ammesso che è stato dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. i riferimenti, giurisprudenziali e dottrinali, menzionati al consid. 2.5.), che i disturbi localizzati al rachide lombare non costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio del 20 novembre 2001. In conclusione, nella misura in cui l'CO1 si è rifiutato di ammettere la propria responsabilità relativamente ai disturbi lamentati dal ricorrente alla colonna lombare, la decisione su opposizione impugnata deve essere senz'altro confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.